



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Sede Legale: via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)
Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P. Iva 00397470873

Il Dipartimento – 5° Servizio “Appalti”

Lavori di sistemazione della piattaforma stradale e segnaletica dei tratti ammalorati della SP 2 I/II - CUP D77H20001410001 CIG 9623665397

DISCIPLINARE DI GARA

1 ENTE APPALTANTE:

Città Metropolitana di Catania, Via Prefettura n. 14 - 95124 Catania;
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Punti di contatto per informazioni inerenti la gara: dott. Salvatore Vicari Tel. 095 4011800 e-mail salvatore.vicari@cittametropolitana.ct.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
RUP geom. Tommasa Zappalà Tel. 095.4012363 e-mail
tommasa.zappala@cittametropolitana.ct.it

2 PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, in base all'art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 120/2020 con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A. con invito esteso a n. 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto all'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice).

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre D2.01 n. 202 del 25 gennaio 2023 e avverrà mediante richiesta di offerta (RdO) a n. 50 (cinquanta) soggetti, individuati, tramite sorteggio sul MEPA della Consip S.p.A. adottando il criterio di rotazione degli inviti dall'elenco degli operatori abilitati alla categoria “OG3” attivo presso il MEPA di Consip.

3.1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI:

3.2. Luogo di esecuzione: Provincia di Catania

Descrizione:**Lavori di sistemazione della piattaforma stradale e segnaletica dei tratti ammalorati della SP 2 I/II.**

I lavori in oggetto ed i termini di realizzazione sono dettagliati nel “*Capitolato speciale di appalto*” che, unitamente ad altri elaborati progettuali e modulistica, si allega all’RdO.

3.3. **importo dei lavori:** € 473.568,99 (Iva esclusa) di cui:

- di cui a base d’asta € 460.711,95 soggetto a ribasso;
- per oneri di sicurezza € 12.857,04 non soggetto a ribasso.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Percentuale massima Subappaltabile	Avvalimento
Lavori Stradali	OG3	II	SI	473.568,99	100%	30%	SI
TOTALE				473.568,99	100%		

Si applica l'art. 29 “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” del D.L. n. 4 del 27/01/2022 “Decreto sostegni ter”, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022.

TERMINE DI ESECUZIONE:

120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

3 FINANZIAMENTO:

I lavori sono stati finanziati dal D.M. n. 123/2020.

6 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE:

6.1. La cauzione provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con legge n. 120/2020.

6.2. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

6.2.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative debbono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

6.2.1.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: € 473.568,99 (euro quattrocentosettantatremilacinquecentosessantottovirgolanovantanove);
- per la responsabilità civile verso terzi: per un importo minimo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) con max pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

7 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Il termine, le modalità di presentazione e la data di apertura delle offerte sono indicati nell'RdO (Richiesta di Offerta) predisposto, attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, da questo Ente (Punto Ordinante) nel portale del MEPA della Consip Spa.

Tutte le operazioni di gara saranno effettuate attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione “*in seduta pubblica*”.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dei candidati offerenti dovranno essere inoltrati entro il termine indicato nell'RdO in via telematica attraverso il sistema di e-Procurement.

Le risposte ai chiarimenti saranno note con lo stesso sistema.

8 SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici accreditati nel MEPA della Consip Spa, abilitati alla categoria “**OG3**” ed avente idonea capacità professionale, economica - finanziaria e tecnica-professionale specifica per l'esecuzione dei lavori.

Requisiti di ordine generale:

Possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice e che nei loro confronti non sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, come ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il concorrente attesta quanto sopra mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione deve essere completa, con particolare riferimento a tutti i commi del citato art. 80; essa deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o della sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. E' comunque causa di esclusione la sussistenza dei reati ostativi applicati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di richiesta di RdO, qualora l'impresa non dimostri di

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del c.p. e dell'art. 445 co.2 del c.p.p..

Per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno precedente alla richiesta di RdO, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445\2000 in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di fare le necessarie verifiche (Det. AVCP n. 4 del 10.10.2012).

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**CATEGORIA OG3 CLASSIFICA II**).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Si precisa quanto segue: un'attestazione SOA riportante una certificazione di qualità scaduta non può considerarsi regolare e pertanto non consente di presentare un'offerta valutabile da parte della stazione appaltante, salva l'ipotesi in cui l'impresa dichiara e dimostri di avere conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

9.1. È ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all'art. 83, comma 9 del Codice e con modalità esclusivamente telematiche mediante la piattaforma MEPA.

9.2. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 9.1, si assegnerà al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

9.3. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 9.2. la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9.4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

10 SUBAPPALTO E SOPRALLUOGO

- 10.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30% per cento dell'importo complessivo del contratto.
- 10.2. Trovano applicazione in merito le disposizioni del Patto di Integrità dell'Ente approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 10/04/2017.
- 10.3. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (punto 10. della dichiarazione sostitutiva Modello A) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 10.4. La stazione appaltante, nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
- 10.5. Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
- 10.6 Il sopralluogo è obbligatorio. L'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente.

Detto sopralluogo deve essere effettuato in forma autonoma dall'impresa concorrente. La mancata dichiarazione di effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Si specifica che, trattandosi di sopralluogo non "assistito", questa Amministrazione non rilascerà certificazione di avvenuta visione dei luoghi.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata telematicamente attraverso il sistema del MEPA della Consip spa e con le modalità e le scadenze dettate nell'RdO.

La documentazione da inviare, pena di esclusione, è la seguente:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa nelle forme della autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sottoscritta a pena di esclusione, dal legale rappresentante

del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (**come da schema allegato all'RdO - modello A**).

L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

CON LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IL CONCORRENTE DICHIARA:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato in forma autonoma apposito sopralluogo;
- l'insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell'impresa stessa, di cause di esclusione prevista dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53 c. 16ter del d.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 16ter dell'art. 53;
- l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56/2017, così come indicate nel medesimo art. 80: (detta insussistenza opera sia nei confronti dell'impresa sia nei confronti di tutti i soggetti elencati all'art. 80 c.3 del d. lgs 50/2016 (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d'azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente/incorporata o le società fuse nel'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero i soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e precisamente:
 - 1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e fermo restando altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 4a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- 4b) che non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 4c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- 4c-bis) che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- 4c-ter) che non ha compiuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- 4c-quater) che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - 4d) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
 - 4e) che non ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione e che pertanto non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza di cui all'articolo 67 del Codice;
 - 4-f) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 4f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 4f-ter) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - 4g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - 4h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - 4i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - 4l) di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall'A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;

- 4m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun operatore economico;

ovvero in alternativa:

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all'allegato elenco e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero ancora in alternativa:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente.

- 5) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro).
- 6) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 7) attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice.
- Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.
- 8) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

- 8.a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 8.b) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 8.c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 8.d) dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- 8.e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 8.f) indica i dati di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- 8.g) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- 8.h) indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 8.i) ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l. r. 20.11.2008 n. 15 e della legge n. 217 del 17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara– uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 8.j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

1. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la suddetta dichiarazione deve essere presentata, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e possono essere rese dai soggetti interessati mediante l'utilizzo del modello A-1 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro). Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
3. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e possono essere rese dai soggetti interessati mediante l'utilizzo del modello A-1 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro).

Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazioni, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del d. lgs. 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

B) ANAC. Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per un importo pari ad **€ 35,00 (trentacinque/00)** con le modalità e i termini di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

È altresì richiesta la produzione del documento PASSOE rilasciato come previsto dalla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 di Adozione del Provvedimento di attuazione dell'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016. **La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni contenute.**

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri di aver provveduto alla registrazione presso il servizio FVOE.

C) PATTO DI INTEGRITÀ in materia di Contratti Pubblici adottato con decreto del Sindaco Metropolitanò n. 87 del 10.04.2017 sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente (come da schema allegato all'RdO).

INDICAZIONI PER I CONSORZI:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzio ordinario:

- a. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b. Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale del consorziato esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate nella suddetta Domanda di partecipazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

D) OFFERTA ECONOMICA: con invio telematico con firma digitale e come da fac-simile dell'RdO del sistema del Mepa con l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) di Euro € 460.711,95.

L'offerta sopraindicata, a pena di esclusione, deve contenere in particolare i seguenti elementi;

a) ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;

b) indicazione obbligatoria dei propri costi della manodopera sulla base dei costi indicati negli atti di gara e negli elaborati tecnici e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d).

12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo, ovvero, verificare, ai fini dell'art. 80 del "Codice dei Contratti", che i concorrenti alleghino, alternativamente:
 - la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui al "Codice dei Contratti" hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara.

Il seggio di gara esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Dopo la fase di ammissione delle offerte seguirà la proposta di aggiudicazione e, previa verifica ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione in via definitiva.

L'offerta deve essere espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo posto a base d'asta. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà al sorteggio. Il sorteggio sarà

effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica delle dichiarazioni rese dal primo aggiudicatario provvisorio che ha espresso la maggiore offerta e dal secondo che ha offerto un ribasso immediatamente inferiore.

Il presente affidamento è soggetto, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del "Codice di comportamento" della Città Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/2016, aggiornato con decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 15 ottobre 2020 e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 50 del 24 novembre 2020.

Si ribadisce infine che il mancato rispetto dell'allegato patto di integrità redatto a norma della legge 6 novembre 2012 n. 190 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* – dà luogo all'esclusione e alla risoluzione del contratto.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il Dirigente del Servizio Appalti
F.to (avv. Giuseppe Elia)